



Allegato "D1" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA
PER LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI IN MATERIALI
METALLICI ATTRAVERSO PROCESSO ADDITIVO A FUSIONE LASER A
LETTO DI POLVERE METALLICA – MACCHINA LASER POWDER BED
FUSION (L-PBF)**

LOTTO 1.

CUP: I31G18000030005 - Numero di gara 7452549 - CIG 792805237A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

.....

In Ancona, presso dell'Università Politecnica delle Marche, via
.....

Avanti a me, dott., nato in il in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del

"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.

839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde

rinuncia fattane dai componenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i

Signori:

-, nata a il, Direttore generale, domiciliato

per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in

proprio ma in rappresentanza dell'**Università Politecnica delle Marche**, con

sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con delibera



del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale n. del
....., a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche
(cfn.00382520427);

-, nato a (.....) il, domiciliato per la carica in
..... (.....), via n....., il quale interviene nel presente atto non in
proprio ma nella sua dichiarata qualità di della,
con sede in (.....), via n....., cap. soc. €..... (i.v.), iscritta al
Registro delle Imprese di al n....., (codice fiscale);
comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il
presente atto mediante il quale:

PREMESSO

- che, delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale n.
..... del, si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento della
fornitura di una macchina per la realizzazione di componenti in materiali metallici
attraverso processo additivo a fusione laser a letto di polvere metallica mediante
(*Laser Powder Bed Fusion, L-PBF*) procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs
n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs.n.50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 420.000,00,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad €
non soggetti a ribasso; importi al netto dell'IVA;

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore
generale n. del, l'appalto in oggetto è stato definitivamente



aggiudicato all'Impresa, con sede in (....), via n....;

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a, in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la fornitura di una macchina industriale per la realizzazione di componenti in materiali attraverso un processo additivo a fusione laser a letto di polvere metallica (*Laser Powder Bed Fusion, L-PBF*), da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche minime della macchina di cui al precedente art.1, sono le seguenti:

1. Struttura della macchina autoportante;
2. Dimensioni massime di ingombro esterno (L x P x H): 3500 mm x 1100 mm x 2450 mm;
3. Consumo elettrico massimo di 8,5 kW;
4. Allacciamento elettrico 32 A CEE / 400 V;
5. Campo di lavoro in pianta minimo 250 mm x 250 mm;
6. Altezza minima di costruzione ≥ 240 mm;
7. Spessore dello strato minimo ≤ 30 μm ;
8. Spessore dello strato massimo ≥ 80 μm ;
9. Gas inerte da utilizzare all'interno della camera di lavoro: Argon;
10. Laser allo stato solido in fibra Yb+ single mode;
11. Potenza minima della sorgente laser 350 W;
12. Configurazione ottica a campo piatto di tipo F-theta;



13. Diametro del fascio laser $\leq 100 \mu\text{m}$;

14. Velocità di scansione del laser $\geq 5 \text{ m/s}$;

15. Libero accesso in lettura/scrittura di tutti i parametri necessari alla definizione del processo di fabbricazione: i parametri di processo devono essere completamente personalizzabili;

16. Possibilità di accedere ai moduli funzionali della macchina per poterla personalizzare con sistemi di misura (sensori ecc.);

17. Macchina integrabile con altri sistemi di produzione in ottica Industry 4.0;

18. Sistema per la gestione di carico\scarico in macchina e attività di setacciatura del materiale di consumo in maniera ergonomica e sicura per l'operatore;

19. Aspiratore per la pulizia dell'attrezzatura fornito in accordo ai requisiti di sicurezza richiesti per manipolare polveri reattive, infiammabili ed esplosive (quali ad esempio le polveri di titanio);

20. Armadio per stoccaggio polveri ad elevata sicurezza;

21. Forno per essiccazione polveri da almeno 1,2 kW;

22. Forno per il post trattamento dei componenti da almeno 20 kW;

23. Garanzia legale della durata di dodici (12) mesi;

24. Assistenza *on site* entro cinque (5) giorni lavorativi dalla chiamata;

25. *Starting kit* per avvio e collaudo macchina;

26. Manuale di istruzioni in lingua italiana e/o inglese, in formato cartaceo e digitale.

Detta macchina, inoltre, possiede tutte le ulteriori caratteristiche tecniche meglio dettagliate nella Scheda di Offerta Tecnica, contenente gli elementi oggetto di valutazione, nonché nei depliant e/o documenti tecnici, presentati in sede di gara, che **si allegano al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A"**



e “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA’

La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno lastricato in porfido ed in parte coperto da porticato, con altezza massima di 295 cm., con accesso al laboratorio di larghezza pari a 239 cm ed altezza pari a 282 cm.

Il tutto come meglio dettagliato nelle planimetrie che **si allegano al presente contratto sotto la lettera “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale.**

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € XXXXXXXX al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di € 420.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 150,00, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati.

E' esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

Sono comprese nel prezzo per dare la fornitura eseguita a regola d'arte e perfettamente funzionante, tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie, l'installazione, le configurazioni degli strumenti e dei dispositivi accessori, nonché dei sistemi software a corredo ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura in questione.

Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti i dispositivi accessori alla macchina per garantire la sicurezza delle lavorazioni sia per gli utenti



che per il laboratorio di destinazione ed i relativi sistemi software in grado di gestire le lavorazioni svolte dalla suddetta macchina.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'Università procederà a richiedere la consegna della macchina oggetto della fornitura entro 150 (centocinquanta) giorni, successivi, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Il termine per l'esecuzione della fornitura in opera (installazione e configurazione) è stabilito in giorni trenta (30) giorni successivi, consecutivi e continui, dalla sopraindicata data di consegna.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

In caso di subappalto, l'Università provvederà a pagare direttamente i subappaltatori.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.



Il legale rappresentante dell'Impresa, è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire la più completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'impresa:

- l'assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;
- i mezzi d'opera, opere provvisoriale, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;
- ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o



compensi da parte dell'Università.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.

ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai



fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

A mente dell'art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 10 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA

L'impresa designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile della fornitura nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione alla medesima.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile, presso la sede operativa di cui al successivo art. 20. A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è, tel.071 220....., fax 071/220....., PEC



..... via, 60..... Ancona, che collaborerà con il Responsabile della

fornitura, di cui al precedente art. 10, individuato dall'impresa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione

e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato

dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da

parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano

eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della

penalità di cui all'art. 14, l'impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal

Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal

medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a

garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa

eliminazione delle irregolarità.

ART.12 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità e la dichiarazione di assunzione in carico da parte

dell'Università non esonerano la Ditta dalla responsabilità, ai sensi dell'art.1490

c.c., per eventuali vizi del bene non emersi all'atto delle predette operazioni e che lo

rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile

il valore. La Ditta garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto oggetto della

fornitura per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di verifica di conformità.

La garanzia comprende la sostituzione integrale delle parti difettose nonché le

spese relative alla manodopera ed al trasporto del materiale impiegato.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata

mediante n..... rilasciata in data da, per €



..... pari al,.....% (..... virgola per cento) dell'importo

contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

ART. 14 - PENALI

Nel caso di ritardo sul termine relativo all'esecuzione della fornitura in opera di cui al precedente art.5, secondo comma, l'Università procederà all'applicazione di una penale, calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale convenuto nel contratto, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

L'Università comunicherà per iscritto all'impresa (tramite PEC) l'applicazione delle penali. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

A decorrere dall'undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 16 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488



successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, **si allega al presente contratto sotto la lettera "D", per costituirne parte integrante e sostanziale**, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che prevede oneri per la sicurezza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).

ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e



regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di videoscrittura - (file denominato _____, di estensione .pdf.p7m, di n. _____ byte).

Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, compresi gli allegati, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto informatico.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di pagine e tanto sin qui della

_____ (firmato digitalmente)

_____ (firmato digitalmente)

_____ - Ufficiale Rogante (firmato digitalmente)